

Società benefit a 360°

La qualifica vincola l'attività aziendale

DI BRUNO PAGAMICI

Le clausole statutarie che dovranno essere inserite nell'oggetto sociale per assumere la qualifica di «società benefit» vincoleranno l'attività dell'azienda e accresceranno le responsabilità degli amministratori. Il nuovo modello d'impresa, introdotto dal legislatore della legge di Stabilità 2016 (commi 376-384), in realtà ripresa dalla legislazione Usa (si veda *ItaliaOggi Sette* in edicola questa settimana), ha come fine oltre quello di destinare i propri utili ai soci, anche quello di dichiarare nel suo oggetto sociale che tipo di ricadute positive avrà la sua azione sul territorio e sulla comunità dove opera, incidendo sulle decisioni degli amministratori e quindi sulle loro responsabilità. Questo dunque il prezzo da pagare per fregiarsi del «marchio» società benefit, che non consiste in alcuna finalità lucrativa, ma consente di ottenere quel valore aggiunto da utilizzare sul mercato e che potrà consentire, almeno nelle intenzioni, di raggiungere un beneficio comune nell'ambito di diverse aree d'intervento, che vanno dalle persone fisiche alle comunità, dai territori all'ambiente.

Si tratta di un tratto formale e comunque distintivo, che sembra tuttavia interessare le imprese che operano sul mercato nazionale e internazionale, in quanto rappresenta una peculiarità che può far guadagnare «punti» in termini di competitività e di differenziazione dalla concorrenza.

La modifica della mission.

Queste società, che potranno essere costituite in una qualsiasi forma giuridica prevista nel codice civile, con particolare riferimento a quelle individuate nel libro V, titoli V e VI (quindi società di persone, di capitali e cooperative), per aderire al dettato del comma 377 dovranno in pratica modificare la propria mission. Aderire ai modelli di società benefit è possibile infatti, oltre che per le start-up, anche da parte delle società già esistenti, che però dovranno provvedere ad apportare modifiche all'oggetto sociale. Tali cambiamenti determinano, per un'impresa «tradizionale», alcune implicazioni sostanziali. Il testo della manovra infatti così recita: «Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto». In tal modo, gli amministratori che dovessero

I riflessi delle modifiche statutarie nelle società benefit

La società benefit deve inserire nelle clausole statutarie i principi della propria mission. In tal modo gli amministratori che dovessero utilizzare quote parti di profitti per il perseguimento di finalità sociali non potranno essere soggetti ad azioni di responsabilità

L'oggetto sociale delle società benefit dovranno prevedere:

- l'esplicita definizione degli *stakeholder* come i dipendenti, la comunità, l'ambiente, i fornitori, i clienti e gli azionisti;
- la dichiarazione esplicita nell'atto costitutivo o nello statuto di «prendere in considerazione gli interessi degli *stakeholder*»;
- l'assenza di qualsiasi gerarchia tra gli *stakeholder*;
- la garanzia che i valori aziendali possano essere mantenuti nei cambi di management, di proprietà o degli investitori

Il bilanciamento di cui al comma 377 della legge di Stabilità, tra l'interesse dei soci e l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un «impatto», deve essere attuato molto con molta attenzione da parte degli amministratori, i quali potrebbero incorrere in sanzioni per aver privilegiato il fine sociale rispetto a quello del profitto

investitori.

Il ruolo degli amministratori. Essendo la società benefit a cavallo tra «profit» e «non profit», la criticità nell'operato degli amministratori aumenta nel momento in cui verranno giudicati sul piano delle loro decisioni a favore della componente «massimizzazione del profitto» da un lato, e della componente «beneficio comune» dall'altro. Poiché la società benefit è un'impresa che dichiara di non agire solo nell'interesse dei propri azionisti, ma in quelli della comunità in cui opera, i manager dell'azienda non sono più obbligati a privilegiare esclusivamente gli interessi degli azionisti in

termini di profitto. Il gruppo dirigente deve infatti perseguire anche soluzioni che tutelino maggiormente l'ambiente e/o i dipendenti. L'inserimento di tali principi nello statuto dell'impresa farà sì che i manager siano legalmente vincolati a perseguire determinate finalità sociali e non incorrano in azioni sanzionatorie e risarcitorie a loro carico. Tuttavia, è pur vero che un eccesso di propensione verso finalità di carattere sociale li potrebbe esporre, per contro, ad azioni di responsabilità da parte di determinate categorie di azionisti che potrebbero privilegiare la massimizzazione del profitto anziché le finalità sociali.

utilizzare quote parti di profitti per il perseguimento di finalità sociali, non potranno essere soggetti ad azioni di responsabilità per aver eventualmente canalizzato quote di utili per finalità sociali, ma potranno essere sottoposte al giudizio di soci, di terzi e, in generale dei portatori di interesse (i c.d. *stakeholder*) nel caso in cui non adempiano alle indicazioni imposte dallo statuto sociale. Essendo gli *stakeholder* una categoria molto vasta, in quanto comprende i soci, i finanziatori, i fornitori, i consumatori, i dipendenti, la comunità ecc. il rischio per gli amministratori aumenta. Tanto più che nell'oggetto sociale le modifiche da apportare allo statuto per «una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto», riguardano proprio le seguenti:

- l'esplicita definizione degli «*stakeholder*» come i dipendenti, la comunità, l'ambiente, i fornitori, i clienti e gli azionisti;
- la dichiarazione esplicita nell'atto costitutivo o nello statuto di «prendere in considerazione gli interessi degli «*stakeholder*»»;
- l'assenza di qualsiasi gerarchia tra gli «*stakeholders*»;
- la garanzia che i valori aziendali possano essere mantenuti nei cambi di management, di proprietà o degli